



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 21 luglio 2020

Le novità della legge di conversione del decreto Rilancio 2 di 4

In quattro NEWS le novità apportate al decreto Rilancio.

Riepiloghiamo in breve alcune **delle novità** disposte con la conversione del **decreto Rilancio (DL 34/2020)** nella **Legge 17 luglio 2020, n. 77** (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

Qui riepiloghiamo solo le novità, per un quadro completo e gli approfondimenti si vedano **le schede dedicate al decreto ed alla conversione in legge nella divisione Aggiornamento del sito Sezione Speciale COVID schede numeri da 115 a 120 e da 182 a 187.**

AGGIUNTO ART. 38-ter: Promozione del sistema delle società benefit

Prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese di costituzione e trasformazione in società benefit sostenuti dall'entrata in vigore della legge al 31 dicembre 2020.

Ad un decreto MISE entro 90 giorni le modalità.

AGGIUNTO ART. 38-quater: Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

Per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.**

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **può comunque essere effettuata sulla**

base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

L'efficacia di queste disposizioni è limitata ai soli fini civilistici.

ART. 44: Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria**, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

- a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1o gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella **ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:**

CO2g/km	Contributo in euro
0-20	2.000
21-60	2.000
61-110	1.500

- b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione **che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:**

CO2g/km	Contributo in euro
0-20	1.000
21-60	1.000
61-110	750

I contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:

- a) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto

Se il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le persone fisiche che **tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020** rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con un veicolo usato omologato in

una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento **del 60% degli oneri fiscali** sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro**, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

AGGIUNTO ART. 44-bis: Modifiche in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici od ibridi

A coloro che, **nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e** è riconosciuto un contributo **pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro**.

Il contributo di cui al primo periodo **è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4.000 euro**, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria.

Il contributo di cui al presente comma può essere riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto.